



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/08/2012

ADDI' 06/08/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CCSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pistro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 388

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)".

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18. febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

RITENUTO di apportare modifiche alla Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15 avente ad oggetto "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia";

RITENUTO opportuno elevare l'importo della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 3, per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione a demolire al fine di indurre con maggiore efficacia la spontanea esecuzione delle ordinanze di demolizione;

RILEVATA l'opportunità di modificare l'articolo 22, che disciplina l'accertamento di conformità, al fine di ampliarne le ipotesi, ammettendo a sanatoria anche gli interventi edilizi che risultino conformi alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda;

CONSIDERATA inoltre l'esigenza, sempre in riferimento all'articolo 22, tenuto anche conto delle istanze avanzate dagli enti locali e dagli operatori locali, di rivedere l'entità dell'oblazione prevista per ottenere l'accertamento di conformità al fine di ricondurla in un quadro di maggior ragionevolezza dell'esborso economico necessario;

RITENUTO congruo prevedere la compartecipazione regionale, nella misura del 20%, ai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 15, comma 3, e dall'articolo 22, comma 2, al fine di finanziare il fondo regionale per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio ed incentivare l'attività di monitoraggio e prevenzione dell'abusivismo;

RITENUTO di stanziare, per le anticipazioni ai Comuni relative alle spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, la somma di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2012, elevata ad euro 3.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2013 sul Capitolo E72509;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

VISTO il testo della proposta di Legge Regionale formulato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Territorio-Urbanistica, come previsto dall'articolo 65, comma 6, del citato Regolamento Regionale, n. 1/2002, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;

CONSIDERATO di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)", composta da n. 8 articoli e da una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 388 ¹²
DEL - 6 AGO. 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE.

“Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15
(Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)”


A handwritten signature in black ink, consisting of three distinct, stylized characters that appear to be 'F', 'A', and 'L'.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15

"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia")

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/2008 le parole: "fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi" sono sostituite dalle parole "fondo regionale per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio".


The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, and then two sets of initials or smaller signatures.

Art. 2

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2008, n.15

"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia")

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 15/2008 le parole: "da un minimo di duemila euro ad un massimo di ventimila euro, in relazione all'entità delle opere." sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di venticinquemila euro, in relazione all'entità delle opere."



Art. 3

*(Modifiche all'art. 22 della legge regionale 11 agosto 2008, n.15
"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia")*

1. All'articolo 22 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1bis. Fatti salvi gli effetti penali e civili dell'illecito, il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria possono essere, altresì, ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della richiesta.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:

a) nei casi previsti dall'articolo 15, di un importo pari a tre volte il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001;

b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001 in misura doppia;

c) nei casi previsti dall'articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di diecimila mila euro, in relazione all'entità delle opere eseguite";

c) al comma 3 le parole: "di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1bis.".



Art. 4

(Modifica della rubrica del Capo III della legge regionale 11 agosto 2008, n.15

"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia")

1. La rubrica del Capo III della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente:
"Modalità di demolizione degli immobili abusivi. Fondo regionale per le spese connesse
alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio. Destinazione delle
sanzioni pecuniarie."



Art. 5

*(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2008, n.15
"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia")*

1. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 15/2008 le parole: "di rotazione" sono soppresse.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.Two smaller handwritten signatures or initials in black ink, one above the other, both appearing to be initials.

Art. 6

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15

"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia")

1. All'articolo 29 della l.r. 15/2008 le parole: "di rotazione", ovunque riportate, sono soppresse.


Art. 7

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15

"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia")

1. All'articolo 30 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "I proventi derivanti" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, i proventi derivanti";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1bis. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 15, comma 3, e dall'articolo 22, comma 2, sono versati alla Regione nella misura del 20% degli importi annuali riferiti ai singoli comuni e sono destinati prioritariamente:
 - a) al finanziamento del fondo regionale per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio previsto dall'articolo 29;
 - b) a incentivare lo sviluppo dell'attività di monitoraggio e prevenzione dell'abusivismo."



Art. 8

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 11 agosto 2008, n.15

"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia")

1. All'articolo 38 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il capitolo E72509 denominato: "Fondo regionale per le anticipazioni relative alle spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012, pari ad euro 500.000,00 e, per l'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 3.500.000,00.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al recupero delle anticipazioni dai comuni si provvede mediante il capitolo di entrata 331571 che assume la seguente denominazione: "Recupero anticipazioni dai comuni per le somme riferite alle spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio", mentre alle entrate derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1bis dell'articolo 30, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB 321, di un apposito capitolo denominato: "Proventi delle sanzioni pecuniarie di cui alla l.r. 15/2008 in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.".





388 m

DEL - 6 AGO. 2012

Regione Lazio

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA

*L'Assessore***RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO:
"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2008, N. 15 (VIGILANZA
SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA)".**

La proposta di legge concernente le modifiche alla L.R. n. 15/2008 si riferisce, in particolar modo, agli articoli 15, 22, 30 e 38 della medesima.

Si è innanzitutto intervenuto sull'articolo 15, comma 3, nel senso di elevare l'importo della sanzione pecuniaria prevista per le ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione a demolire al fine di indurre con maggior efficacia la spontanea esecuzione delle ordinanze di demolizione.

Per quanto riguarda l'articolo 22, relativo all'accertamento di conformità, con le disposizioni introdotte al comma I bis si ottiene l'effetto di consentire la regolarizzazione degli interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento della presentazione della domanda. Al contrario, alla luce della normativa attuale, gli interventi sprovvisti della c.d. doppia conformità (al momento della realizzazione dell'intervento ed al momento della presentazione della domanda) non sono suscettibili di accertamento.

Con la modifica normativa proposta, gli immobili che, al momento della presentazione della domanda di accertamento risultano conformi alle vigenti previsioni di legge ed agli strumenti urbanistici vigenti, sarebbero regolarizzati sotto il profilo amministrativo, con conseguenti maggiori introiti per i comuni; inoltre le amministrazioni locali non si troverebbero più nell'obbligo di procedere ad onerose demolizioni di immobili legittimi ai sensi della disciplina urbanistica ed edilizia in vigore.

Le previsioni suddette aderiscono del resto ad un autorevole e duraturo, seppur minoritario, orientamento del Consiglio di Stato che in tal senso ritiene, in ragione dei principi di economia, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, che la sanatoria di cui trattasi possa aversi anche a seguito di conformità sopraggiunta per effetto della modifica delle norme urbanistiche ed edilizie. La stessa giurisprudenza ha infatti osservato che sarebbe irragionevole negare la sanatoria e procedere alla demolizione di interventi legittimamente realizzabili alla luce della normativa vigente.

Introducendo una norma di tale tenore si valorizza inoltre l'esperienza legislativa di altre regioni (in specie, Emilia Romagna con la Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23).

Inoltre, con le modifiche al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 15/2008 si riconduce il regime dell'oblazione in un quadro di maggior ragionevolezza dell'esborso economico necessario per ottenere l'accertamento di conformità.

In questo senso sono state accolte le numerose istanze provenienti dagli enti locali e dagli operatori del settore che segnalavano l'eccessiva onerosità dell'oblazione, anche in rapporto a quella prevista dalla normativa statale di riferimento (il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), tale da comportare l'applicazione della norma statale al posto di quella regionale.



Regione Lazio

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA

L'Assessore

La modifica all'articolo 30 della legge introduce la compartecipazione regionale, nella misura del 20%, ai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 15, comma 3 (inottemperanza all'ingiunzione di demolizione), e dall'articolo 22, comma 2 (accertamento di conformità). Ciò al fine di finanziare il fondo regionale per le spese di demolizione e ripristino ed incentivare e potenziare l'attività di monitoraggio e prevenzione dell'abusivismo.

Inoltre, per rendere più efficace l'azione preventiva e repressiva dei Comuni in tema di abusivismo edilizio, si è ritenuto congruo stanziare, per le anticipazioni relative alle spese connesse a tali attività, la somma di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2012, da elevarsi ad euro 3.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2013 (modifica dell'articolo 38).

Infine, sono stati opportunamente modificati gli articoli 3, 28, 29 nonché la rubrica del Capo III per uniformare in tutta la legge la denominazione del Fondo regionale per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 29.

L'Assessore
Luciano Ciocchetti

